

REPUBBLICA FRANCESE

Ministero dell'Interno

Decreto n. del

Rafforzamento della regolamentazione delle armi bianche

NOR:

Categorie di persone interessate: fabbricanti, commercianti e detentori di armi bianche quali definite nel presente decreto

Oggetto: Il presente decreto contiene diverse misure relative alla classificazione e al commercio delle armi.

Classifica alcune armi bianche particolarmente pericolose nella categoria A1, vale a dire armi di cui sono vietati l'acquisto e la detenzione.

Esso specifica l'obbligo per i fabbricanti, i dettaglianti e i venditori online di esporre avvisi che vietano la vendita di armi ai minori.

Infine, il decreto introduce una sanzione in caso di inosservanza di tali obblighi di informazione.

Entrata in vigore: il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il Primo ministro,

Sentita la relazione del ministro dell'Interno

visto il codice della previdenza sociale;

sentito il Consiglio di Stato,

decreta:

Articolo 1

Il libro III del codice della sicurezza interna (sezione normativa) è modificato secondo il testo degli articoli da 2 a 11 del presente decreto.

Articolo 2

All'articolo R. 311-1, sezione I, punto 10°: il termine «esplosivo» è sostituito dal termine «contundente».

Articolo 3

Dopo il punto 12° della sezione I dell'articolo R. 311-2 sono inseriti quattro paragrafi, così formulati:

"13° coltelli, coltelleria e machete, con lama fissa aventi un lato tagliente, un'estremità appuntita, un lato dentellato e che inoltre abbiano o più di un foro nella lama, oppure più punte taglienti, oppure che recano immagini o parole di natura violenta o mortale;

"14° armi contundenti dette "tirapugni" di un modello posteriore al 1° gennaio 1900 che, per progettazione, consentono di proteggere una o più dita e di tenere l'arma accentuando al contempo il danno prodotto dal colpo.

"Rientrano in questa categoria le armi miste che combinano un'arma contundente, quale descritta al comma precedente, con un'arma da fuoco, un'arma bianca, un'arma a contatto diretto a scarica elettrica o un generatore di gas lacrimogeno o di aerosol paralizzante, con capacità pari o inferiore a 100 ml, ad eccezione di quelle classificate nelle altre categorie;

Articolo 4

L'articolo L. 313-16 è modificato come segue:

1° Al primo comma, dopo le parole: "C, e", è inserito il seguente carattere: "a, ";

2° la prima frase del punto 3° è formulata come segue: "In caso di esposizione permanente di armi di categoria C e di armi di categoria D, lettere a) e h): ';

3° all'inizio del punto 5° sono inserite le seguenti parole: "Armi classificate nella categoria D e".

Articolo 5

Dopo l'articolo R. 313-16, è aggiunto un articolo R. 313-16-1, così formulato:

"Articolo R. 313-16-1. - Le persone fisiche o giuridiche attive nel commercio di armi di cui al paragrafo I dell'articolo R. 311-1 e che non sono soggette agli obblighi di cui all'articolo R. 313-16 devono esporre nei luoghi di vendita e di esposizione il divieto di vendita di tali armi ai minori. ".

Articolo 6

Dopo l'articolo R. 313-17, è aggiunto un articolo R. 313-17-1, così formulato:

"Articolo R. 313-17-1. - Qualsiasi sito che offre in vendita online armi di cui all'articolo R. 311-1 deve includere un messaggio, esposto sulle home page e sulle pagine di pagamento, che avverte che la vendita di armi è vietata ai minori. Questo messaggio non può essere modificato e deve essere fisso e leggibile. Il suo contenuto non può essere modificato. »

Articolo 7

Dopo l'articolo R. 313-54 è aggiunta una nuova sezione, così formulata:

"Sezione 9: Disposizioni varie

"Articolo R. 313-55. - Le persone fisiche o giuridiche attive nella fabbricazione, nel commercio o nell'intermediazione di armi di nuova classificazione o riclassificate, dopo che sono state fabbricate o messe in vendita, dispongono di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della decisione di classificazione o riclassificazione per presentare domanda di approvazione o autorizzazione di cui agli articoli R. 313-1, R. 313-8 o R. 313-28.

Le persone fisiche o giuridiche di cui al comma precedente sono autorizzate a continuare la propria attività fino alla notifica della decisione di cui agli articoli R. 313-1, R. 313-8 o R. 313-28.

"In caso di diniego, dispongono di tre mesi per trasferire le armi in questione ad un professionista con le necessarie autorizzazioni o per consegnarle allo Stato a fini della loro distruzione. ".

Articolo 8

L'articolo L. 316-26 è modificato come segue:

Al punto 1° della sezione I, dopo la parola "armi" sono inserite le seguenti parole: "dei punti 13 e 14 della categoria A1";

2° Nella sezione II, dopo le parole: "armi, munizioni e loro componenti" sono inserite le seguenti parole: "dei punti 13° e 14° della categoria A1,".

Articolo 9

Dopo l'articolo R. 317-9-3 del medesimo codice, è aggiunto un articolo R. 317-9-4, così formulato:

"Articolo R. 317-9-4. - Il mancato rispetto, da parte di qualsiasi persona attiva nella fabbricazione o nel commercio di armi, munizioni o loro componenti, dell'obbligo di esposizione di cui al punto 6° dell'articolo R. 313-16 e degli articoli R. 313-16-1 e R. 313-17-1 è punito con la sanzione prevista per gli illeciti di categoria quattro. »

Articolo 10

Gli articoli R. 344-1 e R. 345-1 sono modificati come segue:

1° La riga:

«

Da R. 311-1 a R. 311-3	Derivante dal decreto n. 2024-615 del 27 giugno 2024
------------------------	--

è sostituita dalle tre righe seguenti:

«

Articolo R. 311-1.	Derivante dal decreto n. 2024-615 del 27 giugno 2024
Articolo R. 311-2.	Derivante dal decreto XXX
Articolo R. 311-3.	Derivante dal decreto n. 2024-615 del 27 giugno 2024

»;

2° La riga:

«

R. 313-15-1 e R. 313-16	Derivante dal decreto n. 2018-542 del 29 giugno 2018
-------------------------	--

»

è sostituita dalle due righe seguenti:

«

R. 313-15-1	Derivante dal decreto n. 2018-542 del 29 giugno 2018
R. 313-16 e R. 313-16-1	Derivante dal decreto XXX

»;

3° Dopo la riga:

«

Articolo R. 313-17.	Derivante dal decreto n. 2023-557 del 3 luglio 2023
---------------------	---

»

è inserita la seguente riga:

«

R. 313-17-1	Derivante dal decreto XXX
-------------	---------------------------

»;

3° Dopo la riga:

«

Articolo R. 313-54.	Derivante dal decreto n. 2022-144 del 8 febbraio 2022
---------------------	---

»

è inserita la seguente riga:

«

Articolo R. 313-55.	Derivante dal decreto XXX
---------------------	---------------------------

»;

4° Dopo la riga:

«

R. 317-9-2 e R. 317-9-3	Derivante dal decreto n. 2023-557 del 3 luglio 2023
-------------------------	---

»

è inserita la seguente riga:

«

R. 317-9-4	Derivante dal decreto XXX
------------	---------------------------

».

Articolo 11

All'articolo L. 347-1, la riga:

«

Articolo R. 311-2.	Derivante dal decreto n. 2024-615 del 27 giugno
--------------------	---

	2024
--	------

»

è sostituita dalla riga:

Articolo R. 311-2.	Derivante dal decreto XXXX
».	

Articolo 12

- 1° Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
- 2° In deroga alle disposizioni dell'articolo R. 312-65 del codice di sicurezza interna, le persone in possesso di armi di cui all'articolo R. 311-2, sezione I, punti 13° e 14°, del codice, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, hanno tre mesi di tempo per consegnarle allo Stato ai fini della distruzione.
- 3° L'articolo R. 313-55, secondo comma, del codice di sicurezza interna non si applica alle persone fisiche o giuridiche impegnate nella fabbricazione, nel commercio o nell'intermediazione di armi classificate ai punti 13° e 14° della sezione I di R. 311-2 del codice.
- 4° Le disposizioni del presente articolo si applicano nella Polinesia francese e nella Nuova Caledonia. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica nelle terre australi e antartiche francesi.

Articolo 13

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Il ministro dell'Interno,

Bruno RETAILLEAU

Il ministro degli Affari d'oltremare

Manuel VALLS

Il Ministro della Giustizia

Gérald DARMANIN

Il ministro dell'Economia, delle
finanze e della sovranità industriale e digitale,

Éric LOMBARD

Il Primo ministro,

François BAYROU

In data